

Deliberazione 27 ottobre 2011 - ARG/elt 148/11

Riconoscimento dei costi a preventivo per l'istituzione del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità (GAUDÌ). Approvazione dello schema di progetto del sistema GAUDÌ e delle tempistiche per la relativa implementazione e modifica del Testo Integrato Connessioni Attive (TICA), al fine di semplificare i flussi informativi connessi al funzionamento del GAUDÌ

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 ottobre 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione n. 88/07);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 e il relativo Allegato A al (di seguito: deliberazione n. 280/07);
- il Testo integrato delle Disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 (di seguito: deliberazione n. 351/07);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/08);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 205/08);
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 1/09);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 91/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 5/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 124/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 127/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 127/10);
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10 e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2010, ARG/elt 223/10;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/elt 231/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 231/10);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2011, ARG/elt 19/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 19/11);
- la lettera del 21 febbraio 2011, prot. Autorità 0005283 del 21 febbraio 2011, trasmessa dalla Direzione Mercati dell'Autorità a Terna S.p.A. (di seguito: Terna) al fine di sollecitare la medesima a provvedere nel più breve tempo possibile a dare attuazione a quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 124/10 (di seguito: lettera del 21 febbraio 2011);
- la lettera del 28 febbraio 2011, prot. Autorità 006063 del 1 marzo 2011, trasmessa da Terna alla Direzione Mercati dell'Autorità recante la relazione tecnica inerente il consuntivo dei costi sostenuti negli anni 2009 e 2010 oltre che i costi attesi per l'anno 2011 ai fini dell'implementazione delle attività di cui alle deliberazioni ARG/elt 205/08 e 124/10 (di seguito: lettera del 28 febbraio 2011);
- la lettera del 13 settembre 2011, prot. Autorità 023683 del 16 settembre 2011, trasmessa da Terna alla Direzione Mercati dell'Autorità recante il preventivo dei costi ed i tempi di realizzazione delle attività inerenti lo sviluppo e l'esercizio del medesimo sistema GAUDÌ (di seguito: lettera del 13 settembre 2011);
- la bozza di Schema di Progetto del sistema GAUDÌ reso disponibile e discusso con gli uffici della Direzione Mercati in data 24 agosto 2011 (di seguito: bozza di Schema di Progetto 24 agosto 2011);
- la lettera del 21 settembre 2011, prot. Autorità 024101 del 22 settembre 2011, trasmessa dalla Direzione Mercati dell'Autorità a Terna in risposta alla lettera del 13 settembre 2011 e recante la richiesta di rimodulare le tempistiche di realizzazione delle attività inerenti lo sviluppo e l'esercizio del medesimo sistema GAUDÌ (di seguito: lettera del 21 settembre 2011);

- la lettera del 21 ottobre 2011, prot. Autorità n. 27291 del 24 ottobre 2011, trasmessa da Terna S.p.A (di seguito: Terna) alla Direzione Mercati dell’Autorità recante lo Schema di Progetto del sistema GAUDÌ di cui all’articolo 7 della deliberazione ARG/elt 124/10 (di seguito: Schema di Progetto), il preventivo dei costi relativi agli anni 2011 e 2012 ed i tempi di realizzazione delle attività inerenti lo sviluppo e l’esercizio del medesimo sistema GAUDÌ (di seguito: lettera del 21 ottobre 2011).

Considerato che:

- l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 205/08, ha:
 - avviato il processo di razionalizzazione dei flussi informativi, attraverso la costituzione di un’anagrafica unica a livello nazionale per gli impianti di produzione di energia elettrica (CENSIMP) che consente di identificare in modo univoco gli impianti di produzione per facilitare l’allineamento dei database gestiti dai diversi soggetti istituzionali e sistemici del settore elettrico (Autorità, GME, Terna, GSE, gestori di rete) e il confronto dei dati archiviati nei medesimi database;
 - attribuito a Terna il compito di realizzare, gestire, mantenere e sviluppare il database contenente la predetta anagrafica;
 - previsto che il predetto database sia strutturato in modo tale da attribuire a ciascun impianto di produzione, nonché a ciascuna sezione e a ciascun gruppo di generazione in cui tale impianto è suddivisibile, un codice identificativo univoco ed uniforme a livello nazionale;
 - previsto che il processo di popolamento della predetta anagrafica decorra a partire dal 7 gennaio 2009 e che, ai fini di garantire il popolamento dell’anagrafica anche agli impianti entrati in esercizio in data antecedente il 1 gennaio 2009, fosse avviato da Terna, in coerenza con i principi della deliberazione ARG/elt 205/08, un processo specifico che vedesse il coinvolgimento dei gestori di rete a cui i predetti impianti erano connessi, del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e dei soggetti responsabili dei predetti impianti;
- l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 124/10, ha disposto che Terna porti a compimento il processo di costituzione di un’anagrafica unica a livello nazionale per gli impianti di produzione di energia elettrica e delle relative unità di produzione (UP), avviato con la deliberazione ARG/elt 205/08, attraverso la realizzazione di un sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione (GAUDÌ) che permetta di contenere all’interno di un unico database le informazioni di natura tecnica e commerciale oggi presenti all’interno di una pluralità di sistemi di gestione dati. In particolare lo sviluppo del GAUDÌ si deve concretizzare tramite:
 - la completa attuazione di quanto disposto dall’articolo 9 della deliberazione ARG/elt 205/08, con particolare riferimento al comma 9.3, al fine di completare l’anagrafica unica CENSIMP integrandola con i registri delle unità di produzione rilevanti (RUP) e non rilevanti (UPN6);
 - la completa attuazione di quanto disposto all’articolo 8 della deliberazione ARG/elt 205/08, ivi inclusi l’utilizzo delle codifiche CENSIMP anche ai fini della trasmissione delle misure di energia elettrica prodotta e immessa in rete e l’interoperabilità del GAUDÌ con i database del GSE;

- l'introduzione di procedure che permettano ai gestori di rete di effettuare verifiche sui dati relativi al punto di connessione inseriti dal produttore, nonché su alcuni dei dati che costituiscono l'anagrafica impianti;
- l'introduzione, all'interno del GAUDÌ, delle informazioni di dettaglio relative alla presenza, localizzazione e tipologia delle apparecchiature di misura, degli schemi unifilari degli impianti con l'indicazione di tutti i gruppi di misura e degli algoritmi di misura necessari a definire l'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata dalle singole entità fisiche o commerciali che costituiscono l'impianto di produzione;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 124/10, ha inoltre previsto che:
 - Terna realizzi, all'interno del GAUDÌ, un pannello di controllo atto ad evidenziare la sequenza delle attività da svolgere per procedere alla connessione alla rete di un impianto di produzione e alla sua ammissione ai mercati dell'energia; in tale pannello di controllo i vari soggetti coinvolti possono registrare gli esiti di ciascuna delle attività propedeutiche alla connessione e all'accesso ai mercati dell'energia, rendendo monitorabile e trasparente la situazione dell'accesso di un impianto di produzione di energia elettrica ai servizi di sistema;
 - Terna realizzi, gestisca e sviluppi il GAUDÌ, secondo una serie di principi e criteri definiti dall'Autorità.

Considerato che:

- ai fini dell'implementazione del sistema GAUDÌ, Terna, entro il 15 ottobre 2010, avrebbe dovuto:
 - sottoporre alla verifica dell'Autorità uno schema di progetto coerente con i principi e le finalità della deliberazione ARG/elt 124/10 (comma 7.1 della deliberazione ARG/elt 124/10);
 - trasmettere una documentata relazione tecnica avente ad oggetto i costi per lo svolgimento delle attività di cui alla deliberazione ARG/elt 124/10 ed un calendario con le scadenze per l'implementazione delle diverse fasi di realizzazione del progetto GAUDÌ (comma 6.5 della deliberazione ARG/elt 124/10);
- a seguito della realizzazione delle diverse integrazioni al GAUDÌ conseguenti l'attuazione della deliberazione ARG/elt 124/10 è previsto un periodo di collaudo di 30 (trenta) giorni, da condursi con la Direzione Mercati dell'Autorità.

Considerato che:

- l'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione ARG/elt 124/10 prevede che *“Entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, Terna invia all'Autorità una documentata relazione tecnica, conforme allo schema definito dalla Direzione Mercati dell'Autorità ai sensi del comma 4.1 della deliberazione ARG/elt 115/08 avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al presente provvedimento nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità. Tale relazione tecnica include un calendario che fissa le scadenze*

per l'implementazione delle diverse fasi di realizzazione del progetto GAUDÌ definite da Terna in conformità ai criteri del presente provvedimento”;

- *l'articolo 6, comma 6.6, della deliberazione ARG/elt 124/10 prevede che “Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 6.5, l'Autorità provvede con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo relativi alle attività di cui al presente provvedimento. [...] L'Autorità riconosce i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità”;*
- *l'articolo 6, comma 6.7, della deliberazione ARG/elt 124/10 prevede che “L'Autorità approva entro il medesimo termine di cui al comma 6.6, il calendario incluso nella relazione tecnica di cui al comma 6.5. In tale circostanza, l'Autorità può identificare proprie scadenze per il conseguimento di obiettivi istituzionali o di pianificazione strategica correlando eventuali corrispettivi specifici alla realizzazione di una o più fasi entro le predette scadenze”;*
- *l'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione ARG/elt 124/10 prevede che “L'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo è recuperato tramite il corrispettivo di cui al comma 6.9 relativo all'anno successivo a quello in cui lo scostamento è stato rilevato”;*
- *l'articolo 6, comma 6.9, della deliberazione ARG/elt 124/10 prevede che “I costi riconosciuti a preventivo a Terna per uno specifico anno nonché l'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo relativi all'anno antecedente sono compresi nel corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna definito dall'Autorità per il medesimo anno, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 351/07” (di seguito: corrispettivo per il funzionamento di Terna).*

Considerato che:

- con la lettera del 28 febbraio 2011, Terna ha trasmesso all'Autorità la relazione tecnica inerente il consuntivo dei costi sostenuti negli anni 2009 e 2010 oltre che i costi attesi per l'anno 2011 ai fini dell'implementazione delle attività di cui alle deliberazioni ARG/elt 205/08 e 124/10;
- con la deliberazione ARG/elt 19/11, l'Autorità ha riconosciuto il consuntivo dei costi sostenuti negli anni 2009 e 2010, a valere sul corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2012;
- con la lettera del 21 febbraio 2011 la Direzione Mercati dell'Autorità ha sollecitato Terna a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, a quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 124/10 evidenziando, tra l'altro, che:
 - i ritardi accumulati avrebbero potuto determinare pesanti ripercussioni sul processo di efficientamento e di ottimizzazione dei flussi informativi cui il progetto GAUDÌ è dedicato;
 - i ritardi accumulati non avrebbero costituito giustificazione ammissibile ai fini della definizione delle scadenze entro le quali implementare le diverse fasi del progetto GAUDÌ e i correlati corrispettivi specifici di cui al comma 6.7 della deliberazione ARG/elt 124/10;
- con la lettera del 13 settembre 2011, Terna ha comunicato, tra l'altro, alla Direzione Mercati dell'Autorità, nelle more del completamento dello Schema di Progetto, una

stima dei tempi di realizzazione delle attività inerenti lo sviluppo e l'esercizio del sistema GAUDÌ;

- con la lettera del 21 settembre 2011, la Direzione Mercati dell'Autorità ha evidenziato a Terna la necessità di procedere ad una rimodulazione delle tempistiche di realizzazione delle attività inerenti lo sviluppo e l'esercizio del medesimo sistema GAUDÌ tenendo presente la necessità che:
 - entro il 31 dicembre 2011 siano implementate e messe in esercizio le funzioni di cui ai capitoli 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.12 e 9 della bozza di Schema di Progetto 24 agosto 2011, nonché la funzione di validazione ai fini della misura delle "unità di produzione in configurazione semplice" come descritta nella medesima bozza;
 - entro il 31 marzo 2012 siano implementate e messe in esercizio le funzioni di cui al capitolo 7.7 della bozza di Schema di Progetto 24 agosto 2011 relative al processo di validazione ai fini della misura delle "unità di produzione in configurazione complessa";
 - entro il 30 giugno 2012 siano implementate e messe in esercizio le funzioni di cui ai capitoli 7.2, 8, 10 della bozza di Schema di Progetto 24 agosto 2011.
- con la lettera del 21 ottobre 2011, Terna ha comunicato all'Autorità lo Schema di Progetto di cui all'articolo 7 della deliberazione ARG/elt 124/10, i tempi e i costi previsti per lo sviluppo del sistema GAUDÌ al fine di renderlo pienamente coerente con le disposizioni delle deliberazioni ARG/elt 124/10, ARG/elt 127/10 e TICA e per il suo successivo esercizio, nonché il preventivo aggiornato dei costi relativi al 2011; e che, in particolare, Terna:
 - per quanto riguarda lo Schema di Progetto, sulla base delle analisi condotte e delle considerazioni emerse nel corso dei confronti avuti con la Direzione Mercati, propone di implementare delle modifiche nella sequenza con la quale vengono svolte alcune attività regolate dal TICA al fine di semplificare, ottimizzare ed efficientare i flussi informativi connessi con il funzionamento del GAUDÌ e rendere maggiormente coerente la regolazione della connessione alla rete degli impianti di produzione con alcune peculiarità che caratterizzano il processo di qualificazione al mercato e di connessione dei grandi impianti;
 - per quanto riguarda le tempistiche necessarie alla piena implementazione dello Schema di Progetto presentato, precisa che:
 - a) entro 4 mesi dalla data di approvazione da parte dell'Autorità dello Schema di Progetto saranno implementate e messe in esercizio le funzioni di cui ai capitoli 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 e 9 dello Schema di Progetto;
 - b) entro 7 mesi dalla data di approvazione da parte dell'Autorità dello Schema di Progetto saranno implementate e messe in esercizio le funzioni di cui al capitolo 7.8 dello Schema di Progetto relative al processo di validazione ai fini della misura delle unità di produzione in configurazione semplice o complessa;
 - c) entro 11 mesi dalla data di approvazione da parte dell'Autorità dello Schema di Progetto saranno implementate e messe in esercizio le funzioni di cui ai capitoli 7.2, 7.3, 8 e 10 dello Schema di Progetto;
 - per quanto riguarda i costi a preventivo:
 - a) per l'anno 2011 stima un costo complessivo pari a 1.366.000 euro così suddiviso:

- 691.000 euro per le attività di avvio in esercizio e di manutenzione evolutiva del software;
- 532.000 euro per il personale dedicato alla gestione e manutenzione dell'attuale versione del sistema GAUDÌ in esercizio;
- 143.000 euro per l'attivazione e il funzionamento del Call Center dedicato al GAUDÌ;
- b) per l'anno 2012 stima un costo complessivo di 1.914.000 euro così suddiviso:
 - 500.000 euro di adeguamento e sviluppo software;
 - 100.000 euro per le attività di messa in esercizio e assistenza tecnica;
 - 140.000 euro per l'attivazione e il funzionamento del Call Center dedicato al GAUDÌ;
 - 1.174.000 euro per il personale dedicato allo sviluppo e all'esercizio del sistema GAUDÌ;
- il corretto funzionamento del sistema GAUDÌ e la sua tempestiva entrata in esercizio sono funzionali non solo al rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di istituzione del GAUDÌ, ma anche all'attuazione, all'ottimizzazione e all'efficientamento di diversi processi che al GAUDÌ sono correlati ed in particolare:
 - la piena operatività del processo di connessione previsto dal TICA, ivi inclusi i processi di abilitazione delle UP ai fini della Misura e del Mercato;
 - l'efficientamento dei processi di aggiornamento degli impianti entrati in esercizio e delle UP che accedono al mercato;
 - l'implementazione del processo di cui alla deliberazione ARG/elt 127/10 relativo all'inserimento automatico nel contratto di dispacciamento del GSE delle UP per le quali il produttore ha richiesto l'accesso allo scambio sul posto, al ritiro dedicato o alla tariffa fissa onnicomprensiva;
 - la possibilità per il GSE di conoscere prontamente le nuove UP presenti nel proprio contratto di dispacciamento e quindi di offrire sui mercati l'energia elettrica da esse prodotta, e di poter migliorare le previsioni della produzione da UP non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonché di fornire a Terna, ai fini dell'ottimizzazione dei volumi approvvigionati dalla medesima Terna per il servizio di dispacciamento, la previsione zonale della quantità di energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dalle UP non rilevanti, come previsto dall'articolo 25 della deliberazione ARG/elt 5/10;
 - la possibilità per il GSE di predisporre, al minor costo per il sistema ed evitando duplicazioni, l'anagrafica unica per gli impianti fotovoltaici, di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto interministeriale 5 maggio 2011;
- eventuali ulteriori ritardi nel completamento del progetto GAUDÌ possono avere pesanti ripercussioni sul processo di efficientamento e di ottimizzazione dei flussi informativi cui il progetto GAUDÌ è dedicato.

Ritenuto opportuno:

- verificare positivamente lo Schema di Progetto trasmesso da Terna con la lettera del 21 ottobre 2011 in quanto coerente con i principi e le prescrizioni delle deliberazioni ARG/elt 124/10, ARG/elt 127/10 e TICA, e contestualmente

approvare le modifiche al TICA, funzionali alla semplificazione, all'ottimizzazione ed all'efficientamento dei flussi informativi connessi con il funzionamento del GAUDÌ;

- ridefinire le tempistiche definite da Terna nella lettera del 21 ottobre 2011 al fine di tener conto delle necessità di sistema cui il GAUDÌ è preposto;
- riconoscere i costi a preventivo per l'anno 2011, come evidenziati da Terna con la lettera del 21 ottobre 2011, in quanto appaiono coerenti con le attività, in capo alla medesima Terna, previste dalla deliberazione ARG/elt 124/10;
- riconoscere con successivo provvedimento i costi a consuntivo per il 2011, ai sensi del comma 6.3 della deliberazione ARG/elt 124/10;
- approvare i costi a preventivo per l'anno 2012, come evidenziati da Terna con la lettera del 21 ottobre 2011, in quanto appaiono coerenti con le attività, in capo alla medesima Terna, necessarie alla piena attuazione di quanto previsto dalle deliberazioni ARG/elt 124/10, 127/10 e TICA;
- riconoscere a preventivo, per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.9, della deliberazione ARG/elt 124/10, nel corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativo al 2012, la metà dei costi di cui al precedente alinea;
- riconoscere, con successivo provvedimento, i costi a consuntivo per il 2012, pari alla differenza tra la somma de:
 - gli effettivi costi sostenuti da Terna per il funzionamento nell'anno 2012 del Call Center dedicato al GAUDÌ;
 - gli effettivi costi sostenuti da Terna per la completa attuazione di quanto previsto dalle deliberazioni ARG/elt 124/10, ARG/elt 127/10 e TICA e per l'esercizio del sistema GAUDÌ moltiplicati per un coefficiente correttivo finalizzato a promuovere il rispetto delle tempistiche di implementazione del progetto GAUDÌ e ad attuare quanto previsto dal comma 6.7 della deliberazione ARG/elt 124/10,e i costi già riconosciuti a preventivo per il medesimo anno;
- prevedere che il predetto coefficiente di cui al precedente alinea sia pari a 1 (uno) qualora vengano rispettate le tempistiche definite dall'Autorità con il presente provvedimento e che, invece, decresca progressivamente con l'aumentare dei ritardi complessivi;
- prevedere che siano penalizzati in misura maggiore i ritardi nell'implementazione della prima fase, poiché i ritardi associati all'implementazione di tale fase potrebbero comportare le maggiori ripercussioni sul processo di efficientamento ed ottimizzazione dei flussi informativi cui il progetto GAUDÌ è dedicato;
- non modificare il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2011 fissato dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 231/10 e, quindi, coprire tutti i costi riconosciuti a preventivo per gli anni 2011 e 2012 tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna relativo all'anno 2012

DELIBERA

1. lo Schema di Progetto del sistema GAUDÌ, allegato al presente provvedimento (Allegato A), redatto da Terna ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, della

deliberazione ARG/elt 124/10, e trasmesso all’Autorità con la lettera del 21 ottobre 2011 è positivamente verificato;

2. il TICA è modificato nei seguenti punti:

- al comma 1.1, la lettera hh) è sostituita dalla seguente lettera: “
hh) **richiedente** è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica. Il richiedente è il soggetto che intende realizzare ed esercire l’impianto di produzione o un suo mandatario con rappresentanza;”;
- al comma 1.1, dopo la lettera mm), sono aggiunte le seguenti lettere: “
nn) **unità di produzione a configurazione complessa** è un’unità di produzione di energia elettrica per la quale si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 - potenza attiva nominale dell’impianto, a cui appartiene l’unità di produzione, superiore a 6 MW;
 - unità di produzione connessa in alta o altissima tensione;
 - unità di produzione che condivide il punto di connessione con la rete pubblica con almeno un’altra unità di produzione;oo) **unità di produzione a configurazione semplice** è un’unità di produzione di energia elettrica diversa dall’unità di produzione a configurazione complessa.”;
- al comma 1.2, dopo la lettera y), è aggiunta la seguente lettera: “
z) **AdM** sono le Apparecchiature di Misura.”;
- al termine del comma 5.1 sono aggiunte le seguenti parole: “Nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale (RTN), Terna richiede all’impresa distributrice competente il codice POD da attribuire al nuovo punto di connessione e lo comunica al richiedente ai sensi del comma 19.1.”;
- i commi 6.1 e 6.2 sono sostituiti dai seguenti: “
6.1 Le richieste di nuove connessioni:
 - a) riguardanti una potenza in immissione richiesta inferiore a 10.000 kW, devono essere presentate dal richiedente all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale;
 - b) riguardanti una potenza in immissione richiesta superiore o uguale a 10.000 kW, devono essere presentate dal richiedente a Terna.6.2 Le richieste di adeguamento di una connessione esistente devono essere presentate dal richiedente:
 - a) a Terna nel caso in cui l’impianto di produzione e/o di consumo esistente sia già connesso alla rete di trasmissione;
 - b) all’impresa distributrice competente per ambito territoriale nel caso in cui l’impianto di produzione e/o di consumo esistente sia già connesso alla rete di distribuzione.Qualora il richiedente non coincida con il titolare del punto di connessione esistente, il medesimo richiedente deve disporre di un mandato rilasciato dal soggetto titolare del predetto punto di connessione.”;
- al comma 19.1, lettera i), dopo le parole “Nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD” sono aggiunte le seguenti: “. Nel caso di

connessioni alla RTN, il gestore di rete può prevedere, nelle proprie MCC, che il codice POD venga comunicato in un secondo momento comunque non successivo all'invio della STMD”.

3. Il TICA è modificato nei seguenti ulteriori punti:

- i commi 10.10, 10.11 e 10.12 dell'articolo 10, sono sostituiti dai seguenti: “

10.10 A seguito della conclusione delle attività di cui ai commi 10.6, 10.7, 10.9 e 36quater.1 il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto rispettivamente in “UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio” e “Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio” e notifica tale aggiornamento a Terna, all'impresa distributrice, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.

10.10bis Per attivare la connessione, effettuando il primo parallelo con la rete dell'UP e del relativo impianto, il gestore di rete deve:

- a) effettuare una verifica in loco dell'impianto al fine di assicurarsi che quanto dichiarato dal richiedente nello schema unifilare di misura dell'impianto e nelle schede tecniche di misura relative alle AdM installate dal medesimo richiedente corrisponda allo stato dei luoghi;
- b) verificare la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDÌ, e lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alla taglia dell'impianto;
- c) verificare che siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 10.11;
- d) nel solo caso di UP a configurazione semplice, verificare che il richiedente abbia completato tutte le attività necessarie alla conclusione con esito positivo di quanto previsto dai commi 36bis.1 e 36bis.2 e completare tutte le attività funzionali all'abilitazione delle medesime UP ai fini della misura di cui al comma 36bis.3.

10.11 Ai fini dell'attivazione della connessione, il richiedente deve:

- a) aver ottenuto l'Abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio delle UP sul GAUDÌ;
- b) aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell'energia elettrica prelevata. In assenza di un contratto già siglato, qualora l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, il gestore di rete provvede ad inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente e a darne tempestiva comunicazione al medesimo esercente. Decorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dall'invio di tale informativa, procede comunque all'attivazione della connessione. La predetta informativa deve essere effettuata attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al medesimo gestore di rete idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna. Nel caso in cui l'energia

elettrica prelevata non serva solo per l'alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell'attivazione del contratto di fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista per i clienti finali.

- 10.12 Entro 2 (due) giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, il gestore di rete provvede a confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP e del relativo impianto. Inoltre, nel solo caso di UP a configurazione semplice, attua quanto previsto dal comma 36bis.4. A seguito dell'inserimento in GAUDÌ della data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP, nonché, qualora necessario, di quanto previsto dal comma 36bis.4, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto rispettivamente in "UP Connessa e in Esercizio" e "Impianto Connesso e in Esercizio" e notifica il predetto aggiornamento al richiedente, all'impresa distributrice, a Terna, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE. Qualora il caricamento dei predetti dati sia incompleto o non avvenga correttamente, il sistema GAUDÌ notifica al gestore di rete l'esito negativo del caricamento e le motivazioni connesse alla mancata conclusione dell'attività di cui al presente comma. Affinché la conferma, da parte del gestore di rete, dell'entrata in esercizio dell'impianto si possa ritenere avvenuta nel rispetto delle tempistiche di cui al presente comma è necessario che il medesimo gestore trasmetta al sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, tutte le informazioni di cui al presente comma e al comma 36bis.4.
- 10.12bis Entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio di ciascuna UP il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure conclude, nel solo caso di UP a configurazione complessa, i test di telelettura sulle AdM installate sulla UP e necessarie per la valorizzazione dell'energia scambiata ed eventualmente prodotta e consumata dalla medesima UP, nonché tutte le attività necessarie affinché i predetti test si concludano con esito positivo. A seguito del completamento delle predette attività il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure invia una comunicazione al GAUDÌ e conseguentemente il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato "Validazione post connessione" evidenziando che i test di telelettura sono conclusi e notifica tale informazione all'impresa distributrice, a Terna, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.
- 10.12ter Con le medesime tempistiche di cui al comma 10.12bis, nel solo caso delle UP a configurazione complessa, il richiedente scarica dal sistema GAUDÌ l'Allegato 5 definitivamente validato, lo sottoscrive e lo invia al responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, comunicando a GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione ed invio dell'Allegato 5. A seguito della predetta azione il GAUDÌ aggiorna gli attributi dello stato "Allegato 5 Definitivamente Validato" evidenziando che l'Allegato 5 è stato

sottoscritto e trasmesso dal richiedente. A seguito di tale aggiornamento il sistema GAUDÌ invia una notifica all'impresa distributrice, a Terna, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.

Ricevuto l'Allegato 5 firmato dal richiedente, il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure comunica a GAUDÌ di aver ricevuto l'Allegato 5 sottoscritto. A seguito della predetta azione il GAUDÌ aggiorna gli attributi dello stato "Allegato 5 Definitivamente Validato" evidenziando che l'Allegato 5 è stato sottoscritto da entrambe le parti e notificando tale informazione ai soggetti interessati.

10.12quater A seguito del completamento delle attività di cui ai commi 10.12bis e 10.12ter, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto evidenziando il completamento delle attività inerenti la validazione post connessione e notifica a Terna, all'impresa distributrice, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE che l'UP e l'impianto hanno concluso la fase di validazione post connessione.

10.12quinquies Nel caso in cui le attività di cui al comma 10.12ter non vengano realizzate entro le tempistiche previste, il sistema GAUDÌ invia dei solleciti automatici indicando la data ultima entro cui devono essere effettuate le predette attività. Decorso ulteriore 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di invio dei predetti solleciti, se le predette attività non sono state ancora concluse il GAUDÌ comunica tale informazione a Terna, al richiedente, all'utente del dispacciamento, all'impresa distributrice e, qualora necessario, al GSE ed aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto evidenziando il mancato completamento delle attività inerenti la validazione post connessione.”;

- i commi 23.6, 23.7 e 23.8 dell'articolo 23, sono sostituiti dai seguenti: “

23.6 A seguito della conclusione delle attività di cui ai commi 23.3, 23.4, 23.5 e 36quater.1 il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto rispettivamente in “UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio” e “Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio” e notifica tale aggiornamento a Terna, al gestore di rete, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.

23.6bis Per attivare la connessione, effettuando il primo parallelo con la rete dell'UP e del relativo impianto, il gestore di rete deve:

- a) effettuare una verifica in loco dell'impianto al fine di assicurarsi che quanto dichiarato dal richiedente nello schema unifilare di misura dell'impianto e nelle schede tecniche di misura relative alle AdM installate dal medesimo richiedente corrisponda allo stato dei luoghi;
- b) verificare la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDÌ, e lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alla taglia dell'impianto;

c) verificare che siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 23.7.

23.7

Ai fini dell'attivazione della connessione, il richiedente deve:

- a) aver ottenuto l'abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio delle UP sul GAUDÌ;
- b) aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell'energia elettrica prelevata. In assenza di un contratto già siglato, qualora l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, il gestore di rete informa l'impresa distributrice competente della necessità di inserire quel punto di prelievo all'interno del contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia e, decorsi 10 giorni lavorativi dall'invio di tale informativa, procede comunque all'attivazione della connessione. L'impresa distributrice competente, ricevuta la predetta informativa da parte del gestore di rete, coerentemente con quanto previsto dalla regolazione vigente, provvede a inserire il medesimo punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia e a darne tempestiva comunicazione all' esercente la salvaguardia medesimo. Tale comunicazione deve essere effettuata attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna. Nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non serva solo per l'alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell'attivazione del contratto di fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista per i clienti finali.

23.8

Entro 2 (due) giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, il gestore di rete provvede a confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP e del relativo impianto. A seguito dell'inserimento in GAUDÌ della data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP, il sistema GAUDÌ provvede ad aggiornare lo stato dell'UP e del relativo impianto rispettivamente in "UP Connessa e in Esercizio" e "Impianto Connesso e in Esercizio" e a notificare il predetto aggiornamento al richiedente, all'impresa distributrice, a Terna, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE. Qualora il caricamento dei predetti dati sia incompleto o non avvenga correttamente, il sistema GAUDÌ provvede a notificare al gestore di rete l'esito negativo del caricamento e le motivazioni connesse alla mancata conclusione dell'attività di cui al presente comma. Affinché la conferma, da parte del gestore di rete, dell'entrata in esercizio dell'impianto si possa ritenere avvenuta nel rispetto delle tempistiche di cui al presente comma è necessario che il medesimo gestore trasmetta al sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, tutte le informazioni di cui al presente comma.

- 23.8bis Entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio di ciascuna UP, il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure conclude i test di telelettura sulle AdM installate sulla UP e necessarie per la valorizzazione dell'energia scambiata ed eventualmente prodotta e consumata dalla medesima UP, nonché tutte le attività necessarie affinché i predetti test si concludano con esito positivo. A seguito del completamento delle predette attività, il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure invia una comunicazione al GAUDÌ e conseguentemente il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato "Validazione post connessione" evidenziando che i test di telelettura sono conclusi e notifica tale informazione all'impresa distributrice, a Terna, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.
- 23.8ter Con le medesime tempistiche di cui al comma 23.8bis, il richiedente scarica dal sistema GAUDÌ l'Allegato 5 definitivamente validato, lo sottoscrive e lo invia al responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, comunicando a GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione ed invio dell'Allegato 5. A seguito della predetta azione il GAUDÌ aggiorna gli attributi dello stato "Allegato 5 Definitivamente Validato" evidenziando che l'Allegato 5 è stato sottoscritto e trasmesso dal richiedente. A seguito di tale aggiornamento il sistema GAUDÌ invia una notifica all'impresa distributrice, a Terna, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.
Ricevuto l'Allegato 5 firmato dal richiedente, il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure comunica a GAUDÌ di aver ricevuto l'Allegato 5 sottoscritto. A seguito della predetta azione il GAUDÌ aggiorna gli attributi dello stato "Allegato 5 Definitivamente Validato" evidenziando che l'Allegato 5 è stato sottoscritto da entrambe le parti e notificando tale informazione ai soggetti interessati.
- 23.8quater A seguito del completamento delle attività di cui ai commi 23.8bis e 23.8ter, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto evidenziando il completamento delle attività inerenti la validazione post connessione e notifica a Terna, all'impresa distributrice, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE che l'UP e l'impianto hanno concluso la fase di validazione post connessione.
- 23.8quinquies Nel caso in cui le attività di cui al comma 23.8ter non vengano realizzate entro le tempistiche previste, il sistema GAUDÌ invia dei solleciti automatici indicando la data ultima entro cui devono essere effettuate le predette attività. Decorsi ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di invio dei predetti solleciti, se le predette attività non sono state ancora concluse il GAUDÌ comunica tale informazione a Terna, al richiedente, all'utente del dispacciamento, all'impresa distributrice e, qualora necessario, al GSE ed aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto evidenziando il mancato

completamento delle attività inerenti la validazione post connessione.”;

- al comma 28.2, dopo le parole “MCC”, sono aggiunte le seguenti parole “o qualora il gestore di rete non abbia completato le attività di cui ai commi 23.8, e 23.8bis nei termini ivi previsti.”.
- le parole:

“Articolo 36

Elementi per l’abilitazione commerciale dell’impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono”

sono sostituite dalle seguenti:

“Articolo 36

Elementi per la registrazione e validazione su GAUDÌ dell’impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono”;

- i commi 36.4, 36.5 e 36.6 dell’articolo 36, sono sostituiti dai seguenti: “
36.4 Dopo aver ottenuto dal gestore di rete l’abilitazione alla registrazione delle UP sul GAUDÌ di cui al comma 36.3, il richiedente procede alla registrazione delle UP in cui verrà suddiviso l’impianto. A tal fine, il richiedente:
a) definisce le singole UP in cui verrà suddiviso l’impianto;
b) conferma la destinazione commerciale dell’energia elettrica immessa in rete e l’eventuale intenzione di richiedere, per una o più UP, gli incentivi previsti dalla normativa vigente;
c) indica l’utente del dispacciamento delle singole UP.
Completata la registrazione di ciascuna UP, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell’UP e del relativo impianto e provvede a notificare il completamento della registrazione dell’UP a Terna e al richiedente.
36.4bis A seguito della registrazione delle UP di cui al comma 36.4, Terna procede ad effettuare la validazione tecnica delle UP, verificando che le UP definite dal richiedente siano conformi alle prescrizioni del Codice di rete e classificandole in “UP a configurazione semplice” e “UP a configurazione complessa” sulla base delle caratteristiche delle UP e della configurazione impiantistica a valle del punto di connessione alla rete pubblica.
Nel caso di impianti per i quali il richiedente ha indicato la volontà di accedere al ritiro dedicato o alla tariffa fissa onnicomprensiva o allo scambio sul posto, a seguito della validazione tecnica della UP, il sistema GAUDÌ provvede ad inoltrare una comunicazione preliminare al GSE. In tali casi si applica quanto previsto rispettivamente dalle deliberazioni n. 280/07, ARG/elt 1/09 e ARG/elt 74/08.
Completata la fase di validazione tecnica di ciascuna UP, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell’UP e del relativo impianto e provvede a notificare il completamento dell’attività di validazione tecnica dell’UP anche al gestore di rete, a Terna, al richiedente e all’utente del dispacciamento.”;

- dopo l'articolo 36 sono aggiunti i seguenti articoli:

“Articolo 36bis

Elementi per l'abilitazione ai fini della misura delle unità di produzione a configurazione semplice

- 36bis.1 A seguito della validazione tecnica delle UP che costituiscono l'impianto di cui al comma 36.4, il richiedente, nel caso in cui le UP ricadono nella categoria UP a configurazione semplice, rende disponibili all'impresa distributrice alla cui rete verrà connesso l'impianto, secondo le modalità di cui al comma 36quinquies.1:
- a) lo schema unifilare di misura relativo all'impianto di produzione per il quale è stata richiesta la connessione. Tale schema è redatto ai sensi della specifica tecnica di misura, è firmato da un tecnico abilitato e reca l'indicazione delle diverse UP che compongono l'impianto, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e dei punti di connessione dell'impianto alla rete pubblica;
 - b) le schede tecniche di misura compilate secondo quanto previsto dalla specifica tecnica di misura e relative alle AdM per le quali, ai sensi dell'articolo 21 del TIT e degli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 88/07, il responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori è il medesimo richiedente.
- 36bis.2 L'impresa distributrice alla cui rete verrà connesso l'impianto riceve dal richiedente lo schema unifilare di misura e le schede tecniche di misura di cui al comma 36bis.1 e:
- a) ne verifica la correttezza e coerenza sia formale che sostanziale con le prescrizioni regolatorie e con quanto previsto dalla specifica tecnica di misura. In particolare verifica che:
 - i. lo schema unifilare di misura sia stato compilato secondo i principi della specifica tecnica di misura, che il numero di UP indicate nello schema unifilare di misura sia coerente con quello delle UP registrato in GAUDÌ, che le AdM siano correttamente localizzate e permettano la valorizzazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nonché, qualora necessario dell'energia elettrica prodotta e consumata da ciascuna UP costituente l'impianto;
 - ii. le schede tecniche siano state compilate correttamente, che le informazioni presenti non siano in contrasto con quanto previsto nello schema unifilare di misura e in GAUDÌ, che le AdM da installare o installate siano coerenti con le prescrizioni regolatorie e con la specifica tecnica di misura e siano compatibili con i propri sistemi di telelettura e di rilevazione dei dati di misura;
 - b) comunica al richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 36bis.1, l'esito delle verifiche di cui alla precedente lettera a). In caso di esito negativo evidenzia le motivazioni dell'esito negativo cosicché il richiedente possa procedere a correggere gli errori presenti nello

- schema unifilare di misura o nelle schede tecniche di misura e riavviare il processo.
- 36bis.3 L'impresa distributrice, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al comma 36bis.2, prima di procedere all'attivazione della connessione:
- a) installa le AdM per le quali è responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori;
 - b) compila le schede tecniche di misura relative alle AdM di cui alla lettera a);
 - c) effettua le prove di telelettura su tutte le AdM per le quali è responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica, interrogando le AdM e verificando la correttezza dei dati acquisiti;
 - d) procede alla compilazione dell'Allegato 5 al contratto di dispacciamento relativo a ciascuna UP e lo sottopone alla firma del richiedente.
- 36bis.4 L'impresa distributrice, nell'ambito della comunicazione di cui al comma 10.12 successiva all'attivazione della connessione, provvede a caricare sul sistema GAUDÌ:
- a) lo schema unifilare di misura e le schede tecniche di misura forniti dal richiedente e validati dall'impresa distributrice ai sensi del comma 36bis.2;
 - b) le schede tecniche di misura di cui al comma 36bis.3, lettera b);
 - c) l'Allegato 5 o gli Allegati 5 di cui al comma 36bis.3 lettera d).
- 36bis.5 A seguito del ricevimento delle informazioni di cui al comma 36bis.4, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto "UP Abilitata ai fini della Misura" e "UP dell'Impianto Abilitate ai fini della Misura" e notifica il predetto aggiornamento al richiedente, all'impresa distributrice, a Terna, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.

Articolo 36ter

Elementi per l'abilitazione ai fini della misura delle unità di produzione a configurazione complessa

- 36ter.1 A seguito della validazione tecnica delle UP che costituiscono l'impianto di cui al comma 36.4bis, il richiedente, nel caso in cui le UP che compongono l'impianto ricadono nella categoria UP a configurazione complessa, rende disponibili al gestore di rete alla cui rete verrà connesso l'impianto, secondo le modalità di cui al comma 36quinquies.1:
- a) lo schema unifilare di misura relativo all'impianto di produzione per il quale è stata richiesta la connessione. Tale schema è redatto ai sensi della specifica tecnica di misura ed è firmato da un tecnico abilitato e reca l'indicazione delle diverse UP che compongono l'impianto, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e dei punti di connessione dell'impianto alla rete pubblica;

- b) le schede tecniche di misura compilate secondo quanto previsto dalla specifica tecnica di misura e relative alle AdM per le quali, ai sensi del TIT e degli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 88/07, il responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori è il richiedente.

36ter.2

Il gestore di rete alla cui rete verrà connesso l'impianto riceve dal richiedente lo schema unifilare di misura e le schede tecniche di misura di cui al comma 36bis.1 e:

- a) ne verifica la correttezza e coerenza sia formale che sostanziale con le prescrizioni regolatorie e con quanto previsto dalla specifica tecnica di misura. In particolare verifica che:
 - i. lo schema unifilare di misura sia stato compilato secondo i principi della specifica tecnica di misura, che il numero di UP indicate nello schema unifilare di misura sia coerente con quello delle UP registrato in GAUDÌ, che le AdM siano correttamente localizzate e permettano la valorizzazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nonché, qualora necessario dell'energia elettrica prodotta e consumata da ciascuna UP costituente l'impianto;
 - ii. le schede tecniche siano state compilate correttamente, che le informazioni presenti non siano in contrasto con quanto previsto nello schema unifilare di misura e in GAUDÌ, che le AdM da installare o installate siano coerenti con le prescrizioni regolatorie e con la specifica tecnica di misura e siano compatibili con i propri sistemi di telelettura e di rilevazione dei dati di misura;
- b) comunica al richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 36bis.1, l'esito delle verifiche di cui alla precedente lettera a). In caso di esito negativo evidenzia le motivazioni dell'esito negativo cosicché il richiedente possa procedere a correggere gli errori presenti nello schema unifilare di misura o nelle schede tecniche e riavviare il processo;
- c) compila, secondo quanto previsto dalla specifica tecnica di misura, le schede tecniche di misura relative alle AdM per le quali, ai sensi dell'articolo 21 del TIT e degli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 88/07, il responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori è il gestore di rete, integrandole con le schede tecniche di misura ricevute dal richiedente;
- d) carica su GAUDÌ, a seguito del completamento con esito positivo delle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c), lo schema unifilare di misura e le schede tecniche di misura di tutte le AdM necessarie alla valorizzazione dell'energia scambiata con la rete ed eventualmente dell'energia prodotta e consumata da ogni singola UP, per la validazione dei diversi soggetti interessati. A seguito del predetto caricamento lo schema unifilare di misura e le schede tecniche di misura si intendono validate dal gestore di

rete e pertanto il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato di ciascuna UP e notifica al medesimo gestore di rete, al richiedente, all'utente del dispacciamento, a Terna e, qualora necessario, al GSE l'avvenuta validazione da parte del gestore di rete dello schema unifilare di misura e delle schede tecniche di misura.

36ter.3 A seguito delle attività di validazione di cui al comma 36ter.2, lettera d), Terna e il GSE, nel caso di UP a configurazione complessa per le quali il richiedente ha espresso l'intenzione di accedere ad un regime amministrato o ad un incentivo gestito dal GSE, visionano lo schema unifilare di misura relativo all'impianto e le schede tecniche di misura relative alle AdM installate al fine di verificarne la correttezza e conformità alla regolazione attuale in relazione agli aspetti di propria competenza procedendo alla validazione sul GAUDÌ del predetto schema unifilare di misura e delle predette schede tecniche di misura. A seguito della validazione da parte di Terna e, qualora necessario, del GSE dello schema unifilare di misura e delle schede tecniche di misura, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato di ciascuna UP e del relativo impianto e notifica al medesimo gestore di rete, al richiedente, all'utente del dispacciamento, a Terna e, qualora necessario, al GSE l'avvenuta validazione dello schema unifilare di misura e l'avvenuta validazione delle schede tecniche di misura relative a ciascuna singola UP da parte di Terna e del GSE.

A seguito dell'avvenuta validazione dello schema unifilare di misura e /o delle schede tecniche di misura da parte di tutti i soggetti coinvolti (gestore di rete, Terna e, qualora necessario, GSE), il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'impianto e delle relative UP in "Schema Unifilare di Misura Definitivamente Validato" e/o "Schede Tecniche di Misura Definitivamente Validate" e notifica tali aggiornamenti a Terna, al gestore di rete, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.

36ter.4 Qualora durante il processo di validazione dello schema unifilare di misura e/o delle schede tecniche di misura, il GSE o Terna non dovessero ritenere idonei alcuni dei predetti elementi oggetto di validazione, essi verranno considerati "non idonei", e dovranno essere rivisti in sinergia fra il richiedente, il gestore di rete, Terna e il GSE. A tal fine Terna e/o il GSE comunicano al GAUDÌ la non idoneità di ciascun elemento evidenziandone le motivazioni ed il sistema notifica tale informazione al gestore di rete, al richiedente, a Terna e al GSE. A seguito di tale notifica il richiedente deve quindi correggere e rendere disponibili al gestore di rete gli elementi che non erano stati ritenuti idonei. Quest'ultimo a sua volta provvede a trasmetterli al GAUDÌ per la validazione finale da parte di Terna e del GSE.

36ter.5 A seguito della validazione dello schema unifilare di misura e delle schede tecniche di misura da parte del gestore di rete, il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, ai sensi dell'articolo 21 del TIT e degli articoli 3 e 4 dell'Allegato A

alla deliberazione n. 88/07, redige gli Allegati 5 al contratto di dispacciamento per ciascuna delle UP che costituiscono l'impianto e dopo averli concordati con il richiedente li carica sul sistema GAUDÌ. Il predetto caricamento comporta l'implicita validazione degli Allegati 5 da parte del responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure. A seguito della validazione dell'Allegato 5 relativo ad una determinata UP da parte del responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato della predetta UP e del corrispondente impianto e notifica tale aggiornamento al richiedente, all'utente del dispacciamento, a Terna, al gestore di rete e, qualora necessario, al GSE.

36ter.6 Per ciascun Allegato 5 al contratto di dispacciamento, a seguito della validazione da parte del responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, il richiedente, Terna e il GSE, nel caso di UP a configurazione complessa per le quali il richiedente ha espresso l'intenzione di accedere ad un regime amministrato o ad un incentivo gestito dal GSE, devono visionare il predetto Allegato 5, verificarne la correttezza e conformità alla regolazione attuale in relazione agli aspetti di propria competenza, procedendo alla validazione sul GAUDÌ del predetto Allegato. A seguito della validazione dell'Allegato 5 da parte di ciascuno dei predetti soggetti il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto e notifica al responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, al richiedente, all'utente del dispacciamento, a Terna e, qualora necessario, al GSE l'avvenuta validazione dell'Allegato 5 da parte del richiedente o di Terna o, qualora necessario, del GSE.

A seguito dell'avvenuta validazione dell'Allegato 5 da parte di tutti i soggetti coinvolti (responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, richiedente, Terna e, qualora necessario, del GSE), il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto in "Allegato 5 Definitivamente Validato" e notifica tale aggiornamento, al responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, a Terna, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.

36ter.7 Qualora durante il processo di validazione dell'Allegato 5 per la misura relativo ad una determinata UP, il richiedente, e/o il GSE e/o Terna non dovessero ritenere idoneo il predetto Allegato, esso verrà considerato "non idoneo", e dovrà essere rivisto in sinergia fra il richiedente, il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, Terna e il GSE. A tal fine il richiedente e/o Terna e/o il GSE comunicano al GAUDÌ la non idoneità dell'Allegato evidenziandone le motivazioni ed il sistema notifica tale informazione al responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, al richiedente, a Terna e al GSE. A seguito di tale notifica, il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure carica sul GAUDÌ

- l'Allegato 5 corretto secondo le indicazioni ricevute per la validazione finale da parte del richiedente, di Terna e del GSE.
- 36ter.8 Una volta che gli stati di una UP: “Schema Unifilare di Misura Definitivamente Validato”, “Schede Tecniche di Misura Definitivamente Valutate e “Allegato 5 Definitivamente Validato” sono stati tutti attivati il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto rispettivamente in “UP Abilitata ai fini della Misura” e “UP dell'Impianto Abilitate ai fini della Misura” e notifica tale aggiornamento al GSE, a Terna, al responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, al richiedente e all'utente del dispacciamento.

Articolo 36quater

Elementi per l'abilitazione ai fini commerciali delle unità di produzione

- 36quater.1 Una volta completate con esito positivo tutte le seguenti attività:
- a) registrazione dell'UP di cui al comma 36.4;
 - b) validazione tecnica dell'UP di cui al comma 36.4bis;
 - c) abilitazione dell'UP ai fini della misura di cui all'articolo 36ter nel solo caso di UP a configurazione complessa;
 - d) sottoscrizione del contratto di dispacciamento o, nel solo caso delle UP per le quali si applica la deliberazione ARG/elt 127/10, avvenuta indicazione all'interno del GAUDÌ della volontà di accedere allo scambio sul posto, al ritiro dedicato o alla tariffa fissa onnicomprensiva,
- Terna abilita l'UP ai fini commerciali e conseguentemente il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto e notifica l'avvenuta abilitazione commerciale dell'UP al richiedente, al gestore di rete, all'utente del dispacciamento, a Terna medesima e, qualora necessario, al GSE.

Articolo 36quinquies

Modalità di comunicazione dello Schema Unifilare di Misura e delle Schede Tecniche di Misura

- 36quinquies.1 Il richiedente rende disponibili, al gestore di rete, lo schema unifilare di misura e le schede tecniche di misura nei formati e secondo le modalità previste nelle MCC dei singoli gestori di rete.”.
- al comma 39.2 le parole “ 36,.” sono sostituite dalle seguenti: “, 36, 36bis, 36ter, 36quater, 36quinquies”.
4. Le tempistiche per la realizzazione e messa in esercizio delle restanti attività relative al sistema GAUDÌ necessarie alla completa attuazione di quanto disposto dalle deliberazioni ARG/elt 124/10, ARG/elt 127/10 e TICA sono le seguenti:
- a) entro il 29 febbraio 2012 devono essere implementate e messe in esercizio le funzioni di cui ai capitoli 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 8 e 9 dello Schema di Progetto;

- b) entro il 31 maggio 2012 devono essere implementate e messe in esercizio le funzioni di cui al capitolo 7.8 dello Schema di Progetto relative al processo di validazione ai fini della misura delle unità di produzione;
 - c) entro il 30 settembre 2012 sono implementate e messe in esercizio le funzioni di cui ai capitoli 7.2, 7.3 e 10 dello Schema di Progetto.
5. I costi riconosciuti a preventivo alla società Terna, per l'anno 2011, per la gestione e manutenzione della versione del sistema GAUDÌ attualmente in esercizio sono pari a 1.366.000 euro da riconoscersi, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.9, della deliberazione ARG/elt 124/10, nel corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativo al 2012.
 6. I costi a consuntivo per il 2011 sono riconosciuti con successivo provvedimento, in misura pari alla differenza tra gli effettivi costi sostenuti da Terna per la gestione e manutenzione del sistema GAUDÌ nell'anno 2011 e i costi di cui al punto 5., già riconosciuti a preventivo per il medesimo anno.
 7. I costi riconosciuti a preventivo alla società Terna, per l'anno 2012, per la completa attuazione di quanto previsto dalle deliberazioni ARG/elt 124/10, ARG/elt 127/10 e TICA e per l'esercizio del sistema GAUDÌ nel medesimo anno sono pari a 957.000 euro da riconoscersi, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.9, della deliberazione ARG/elt 124/10, nel corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativo al 2012.
 8. I costi a consuntivo per il 2012 sono riconosciuti con successivo provvedimento, in misura pari alla differenza tra la somma de:
 - a) gli effettivi costi sostenuti da Terna per la gestione e la manutenzione del Call Center asservito al sistema GAUDÌ nell'anno 2012;
 - b) gli effettivi costi sostenuti da Terna per la completa attuazione di quanto previsto dalle deliberazioni ARG/elt 124/10, ARG/elt 127/10 e TICA e per l'esercizio del sistema GAUDÌ moltiplicati per un coefficiente correttivo P finalizzato a promuovere il rispetto delle tempistiche di implementazione del progetto GAUDÌ e ad attuare quanto previsto dal comma 6.7 della deliberazione ARG/elt 124/10,
 e i costi di cui al punto 7., già riconosciuti a preventivo per il medesimo anno.
 9. Ai fini del riconoscimento dei costi a consuntivo alla società Terna, per l'anno 2012, il valore del coefficiente correttivo P di cui al punto 8., è definito in Tabella 1 in funzione dei giorni lavorativi di ritardo impiegati da Terna per il completamento del progetto GAUDÌ, calcolati sommando:
 - a) il numero di giorni lavorativi di ritardo impiegati da Terna per il completamento delle attività di cui al punto 4., lettera a), moltiplicato per 2 (due);
 - b) il numero di giorni lavorativi di ritardo impiegati da Terna per il completamento delle attività di cui al punto 4., lettera b);
 - c) il numero di giorni lavorativi di ritardo impiegati da Terna per il completamento delle attività di cui al punto 4., lettera c).
 10. Il punto 2. del presente provvedimento ha effetti a decorrere dall'1 gennaio 2012.
 11. Il punto 3. del presente provvedimento ha effetti a decorrere dall'1 marzo 2012. Nelle more della completa operatività del sistema GAUDÌ, Terna, ai sensi dell'articolo 39, comma 39.2, del TICA come modificato dal presente provvedimento, definisce modalità transitorie che tengano conto delle parti già implementate e in esercizio del GAUDÌ.
 12. Il presente provvedimento viene trasmesso a Terna.

13. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

27 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni